



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 16 MAGGIO 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 maggio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'AIA-CRA: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.98 della Società A.S.D. BOVALINESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.129 del 30.03.2017(ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore PLACANICA Dionigi fino al 30.06.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

- convocato l'arbitro a chiarimenti, il quale ha riferito di non aver assistito all'episodio, allo stesso modo del commissario di campo, anch'egli sentito;

-considerato che l'assistente arbitrale ha confermato nel corso della sua audizione di aver subito l'aggressione descritta nel suo rapporto ad opera del calciatore Placanica Dionigi, incolpato;

- ritenuto che i filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, possono essere esaminati dalla giustizia sportiva esclusivamente nelle ipotesi contemplate dall'art.35 CGS, ossia al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari, qualora dimostrino che il calciatore ammonito, espulso o allontanato è soggetto diverso dall'autore dell'infrazione, o per fatti di condotta violenta o uso di espressione blasfema non avvenuti sotto la diretta percezione del direttore di gara, che di conseguenza non ha potuto prendere alcuna decisione al riguardo;

- considerato che la squalifica irrogata al calciatore Placanica Dionigi per l'atto di protesta violenta senza conseguenze e per il comportamento minaccioso nei confronti dell'assistente arbitrale può essere rimodulata per ragioni di equità, anche in considerazione del fatto che gli eventi nel loro effettivo svolgimento non appaiono del tutto chiariti;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti di PLACANICA Dionigi fino al 30 SETTEMBRE 2017; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 103 della Società A.S. D. CITTA' DI REGGIO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89 del 06.04.2017 (squalifica del calciatore GIORDANO Angelo fino al 05.05.2017, squalifica del calciatore ZAPPELLINI Giuseppe fino al 05.05.2021 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

premesso che la decisione circa la posizione di Giordano Angelo è stata assunta con delibera pubblicata sul CU n.140 del 26/4/2017;

RILEVA

1) Come emerge dal rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni del direttore di gara nel corso della sua audizione, a fine gara l'arbitro veniva attinto alla gamba sinistra da un forte calcio che ne determinava la sua caduta a terra senza avere modo di individuare chi fosse l'autore dell'azione violenta.

Interpellato il capitano della ASD Città di Reggio Calcio a 5, sig. ZAPPELLINI GIUSEPPE, che già in precedenza si era reso responsabile di atti violenti nei confronti del direttore di gara (schiacci e pugni), riferiva che egli stesso gli aveva sferrato il calcio.

Senonchè tale dichiarazione era evidentemente non vera, poiché il sig. Zappellini si trovava proprio a fianco al direttore di gara e sotto la sua diretta visuale e pertanto non poteva essere stato l'autore del gesto.

2) Il primo giudice infliggeva a ZAPPELLINI GIUSEPPE la squalifica fino al 05/05/2021 per la "aggressione fisica ripetuta nei confronti dell'arbitro", omettendo però di distinguere la sanzione a lui direttamente irrogabile per gli atti violenti di cui si era reso responsabile e la sanzione indiretta a suo carico ai sensi dell'art. 3 comma 2 CGS, a nome del quale il capitano risponde degli atti di violenza commessi in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 36, comma 4 CGS, il provvedimento deve essere riformato e deciso nel merito da questa Corte tenuto conto delle diverse motivazioni per cui le sanzioni devono essere irrogate.

3) Nel comportamento del capitano ZAPPELLINI GIUSEPPE, il quale ha dichiarato al direttore di gara, attinto da un calcio che ha provocato conseguenze, una rappresentazione falsa della realtà (essendosi assunto la responsabilità di un fatto che non aveva commesso), possono ravvisarsi gli estremi della violazione dell'art. 1 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. Di talchè, gli atti vanno rimessi alla Procura Federale per quanto di competenza.

P.Q.M.

La Corte irroga a ZAPPELLINI GIUSEPPE la squalifica fino al 05/05/2021, di cui, per il comportamento violento tenuto nei confronti del direttore di gara fino al 5/4/2018, e per la responsabilità ex art.3, comma 2 CGS, quale capitano della ASD Città di Reggio Calabria Calcio a 5, la sanzione residua.

Conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, c.4bis, del C.G.S. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

RECLAMO n. 107 del Sig. VIVACQUA Antonio (tesserato della Società ACD CdF Magna Graecia)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 13.04.2017 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che le argomentazioni addotte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore VIVACQUA Antonio a DUE gare effettive; dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi